NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 63

Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione da esso adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad esercitare la sua attivita'. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonche' per i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 60 e dell'articolo 61. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 60. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea, il cui stato di solvibilita' sia controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 66.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	IV — Revoca dell'autorizzazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-63-comunicazioni-alle-autorita-di-vigilanza-degli-altri-stati-membri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it